

# **COMUNE DI SAN DIDERO**

**Provincia di Torino**

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA DISCIPLINA**

#### **DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/1999

## INDICE

### TITOLO I - Immobili soggetti all'imposta

- art. 1 - Ambito di applicazione
- art. 2 - Presupposto dell'imposta
- art. 3 - Definizione di fabbricato
- art. 4 - Definizione di area fabbricabile
- art. 5 - Definizione di terreno agricolo

### TITOLO II - Soggetti dell'imposta

- art. 6 - Soggetti passivi
- art. 7 - Soggetto attivo

### TITOLO III - Base imponibile

- art. 8 - Base imponibile
- art. 9 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto
- art. 10 - Base imponibile degli immobili di interesse storico ed artistico
- art. 11 - Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo cat. D
- art. 12 - Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto
- art. 13 - Base imponibile delle aree fabbricabili
- art. 14 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricati e di intervento di recupero edilizio
- art. 15 - Base imponibile dei terreni agricoli

### TITOLO IV - Determinazione delle aliquote e dell'imposta - Riduzioni e detrazioni

- art. 16 - Determinazione delle aliquote
- art. 17 - Diversificazione tariffaria
- art. 18 - Determinazione dell'imposta
- art. 19 - Riduzione per fabbricati inagibili
- art. 20 - Riduzione per fabbricati fatiscenti
- art. 21 - Nozione di abitazione principale e alloggio non locato
- art. 22 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- art. 23 - Detrazione per l'abitazione principale

### TITOLO V - Norme finali

- art. 24 - Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva
- art. 25 - Immobili appartenenti a più soggetti passivi
- art. 26 - Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità
- art. 27 - Incentivi per il personale addetto

- art. 28 - Norma di rinvio
- art. 29 - Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione**

1) Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.97 n. 446 e dall'art. 50 della legge 27.12.97 n. 449, integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

#### **Art. 2**

##### **Presupposto dell'imposta**

1) Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

#### **Art. 3**

##### **Definizione di fabbricato**

1) Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano

2) Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

#### **Art. 4**

##### **Definizione di area fabbricabile**

1) Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2) Sono altresì considerate edificabili:

a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo di imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre aree non edificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

b) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalle demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 05.08.1978 n. 457;

c) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5/bis del decreto legge 11.07.1992 n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3) Non sono considerate edificabili:

a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art. 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;

b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità dal P.R.G.C.;

c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo di imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

## **Art. 5**

### **Definizione di terreno agricolo**

1) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

#### **Art. 6**

##### **Soggetti passivi**

- 1) Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa, o non vi esercitano l'attività.
- 2) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
- 3) L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

#### **Art. 7**

##### **Soggetto attivo**

- 1) L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

## **TITOLO III**

### **BASE IMPONIBILE**

#### **Art. 8**

##### **Base imponibile**

- 1) La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo.

## **Art. 9**

### **Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto**

1) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, (tale aumento è suscettibile di variazione per disposizione di legge), i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)

- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);

- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

## **Art. 10**

### **Base imponibile degli immobili di interesse storico ed artistico**

1) Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 01.06.1939 n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

## **Art. 11**

### **Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**

1) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta

dalle scritture contabili, ed applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2) In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19.04.1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3) In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

**Art. 12**  
**Base imponibile degli altri fabbricati**  
**non iscritti in catasto**

1) Per gli immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle finanze del 19.04.1994 n. 701.

2) In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

**Art. 13**  
**Base imponibile delle aree fabbricabili**

1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2) Ai sensi dell'art.59 comma 1 lett g) del D.Lgs 446/97 si stabilisce che alla Giunta Comunale compete la determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali delle aree fabbricabili, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, tenendo conto dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3) Non si procede ad emettere avviso di accertamento quando le differenze di valori in negativo sono contenute entro il 5% dei valori determinati dal Comune.

- 4) Per gli anni precedenti al 1999 la percentuale di cui al comma precedente è del 40%.
- 5) La procedura di accertamento per la fattispecie di cui al comma precedente sarà la seguente.
  - a) Nei casi di accertamento di evasione superiore al 40% dei valori determinati dal Comune, l'imposta andrà corrisposta unicamente per la parte eccedente il 40%.
  - b) Nei casi di accertamento di evasione totale, l'imposta dovrà essere corrisposta nella misura dell'80% del valore complessivo accertato.
- 6) La procedura di cui al comma 5, prevista con l'intento di ridurre il contenzioso, verrà applicata per tutti i contribuenti che provvederanno ad estinguere l'accertamento nei termini previsti dall'accertamento medesimo. Decorsi infruttuosamente tali termini, decadranno gli abbattimenti previsti al comma 5 e l'imposta da corrispondere sarà pari al 100% dell'accertamento.

#### **Art. 14**

#### **Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero edilizio**

- 1) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 05.08.1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

#### **Art. 15**

#### **Base imponibile dei terreni agricoli**

- 1) Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto vigente a primo gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento un moltiplicatore pari a settantacinque (i valori possono variare per disposizione di legge).
- 2) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27.12.1977 n. 984 non sono assoggettati all'imposta comunale sugli immobili.

## **TITOLO IV**

### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA RIDUZIONI E DETRAZIONI**

#### **Art. 16**

##### **Determinazione delle aliquote**

1) L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo proroghe di legge, con effetto per l'anno successivo.

#### **Art. 17**

##### **Diversificazione tariffaria**

1) Fermo quanto stabilito dall'art. 23 comma 3 del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2) La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

3) Possono essere stabilite aliquote ridotte a favore degli edifici siti nelle borgate montane del territorio Comunale, anche se seconde case.

4) Possono essere stabilite altresì aliquote ridotte a favore degli edifici ubicati nel centro storico "vecchio nucleo" diversi dalle abitazioni e destinate alle condizioni di attività commerciali ed esercizi pubblici.

5) modifregICI.doc

#### **Art. 18**

##### **Determinazione dell'imposta**

1) L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo di imposta.

### **Art. 19**

#### **Riduzione per i fabbricati inagibili**

1) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2) L'inagibilità o inabitabilità ai sensi dell'art. 3 comma 55 della Legge 662/96 può essere accertata anche sulla scorta delle norme edilizie vigenti nel Comune:

- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15 da presentarsi entro 30 giorni dall'inagibilità o inabitabilità. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio tecnico Comunale.

3) La riduzione si applica altresì ai fabbricati che costituiscano singola unità immobiliare ai fini catastali che siano privi di servizi essenziali, (acqua, energia elettrica).

4) La condizione indicata al precedente comma è provata ai sensi del comma 2.

### **Art. 20**

#### **Riduzione per i fabbricati fatiscenti**

1) La riduzione di cui all'art. precedente si applica anche agli immobili che presentino le seguenti caratteristiche di fatiscenza:

- a) vuoti da almeno 20 anni
- b) privi di autorizzazioni e concessioni edilizie per interventi riferiti al fabbricato da almeno 20 anni
- c) parti strutturali lese o crollate

2) Deve comunque trattarsi di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui va prodotta idonea documentazione.

3) L'imposta è parimenti ridotta del 50% per gli immobili del Centro Storico Zona A del vigente P.R.G.C. che vengono sottoposti a lavori di sistemazione e tinteggiatura dell'intera facciata. I lavori devono essere adeguatamente documentati e realizzati ai sensi delle normative vigenti. Gli immobili di che trattasi possono usufruire della prevista riduzione solo una volta.

**Art. 21**  
**Nozione di abitazione principale**  
**e alloggio non locato**

- 1) Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reali, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche.
- 2) Per alloggio non locato si intende quello non concesso in locazione con regolare contratto registrato e non concesso in diritto reale di uso o abitazione a persone che vi dimorino abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche.

**Art. 22**  
**Unità immobiliari**  
**equiparate all'abitazione principale**

- 1) Sono equiparate alle abitazioni principali:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
  - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
  - e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinentenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.
- 2) Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli) e collaterale di 2° grado (fratelli).  
L'agevolazione di cui al presente comma è applicabile previa presentazione al Comune, da parte degli interessati, di apposita domanda attestante la sussistenza dei requisiti con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/68 n. 15.

## **Art. 23**

### **Detrazione per l'abitazione principale**

- 1) Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'abitazione è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 2) Con la deliberazione di cui all'art. 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a Lire 500.000 nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- 3) L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre Lire 500.000 e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
- 4) La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI**

## **Art. 24**

### **Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva**

- 1) Entro la fine del mese di giugno di ciascun anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare, purchè realizzatesi in data anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno.

2) E' in facoltà del funzionario responsabile all'applicazione del tributo di approvare con propria determina il modello per la comunicazione di cui al comma precedente.

3) Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.

4) Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione.

#### **Art. 25**

#### **Immobili appartenenti a più soggetti passivi**

1) Nel caso di contitolarità dei diritti reali da parte di più soggetti su un medesimo immobile, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

2) I versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente effettuati anche per conto degli altri.

3) Per gli immobili indicati nell'art. 1117 n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio che può provvedere anche al versamento dell'imposta.

#### **Art. 26**

#### **Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità**

1) Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dalla data corrispondente all'adozione dello strumento urbanistico che dichiara le aree inedificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato da produrre entro un anno dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

2) Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.

Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo con accettazione delle condizioni sopra richiamate.

3) Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 146 del 08.05.1998, e tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e riscossione, gli importi inferiori a Lit.20.000 accertati e liquidati, anche in termini di rimborso, non sono dovuti. Il tributo è comunque dovuto o rimborsabile per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

#### **Art. 27**

#### **Incentivi per il personale addetto**

1) Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lett. p), del d.lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro. (C.C.N.L.).

#### **Art. 28**

#### **Norma di rinvio**

1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed ogni altra normativa relativa al tributo.

2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali il Comune di San Didero è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 504/92, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

#### **Art. 29**

#### **Entrata in vigore**

1) Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2000.